



# COMUNE DI TAVULLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

Prot. n. 10461

ORDINANZA N. 58

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visti i verbali prot. n.3115 del 08.02.2002, con i quali l'A.S.L. n. 1 di Pesaro Dipartimento Prevenzione - Area Igiene Pubblica, contesta ai coniugi [redacted] Paolo e Carmen [redacted] [redacted] esercenti la potestà sul minore [redacted] Riccardo, le violazioni delle leggi: 05.03.1963 n. 292, 04.02.1966 n.51 e 27.05.1991 n. 165, con riferimento agli articoli che prevedono l'obbligatorietà rispettivamente della vaccinazione antidifterica e antitetanica, antipoliomielitica e contro l'epatite B, verbali notificati in data 21.02.2002;
- Visti gli scritti difensivi prodotti dagli interessati;
- Viste le controdeduzioni del Dipartimento Prevenzione S.I.S.P. della AUSL n.1 di Pesaro;
- Constatata la regolarità della contestazione e della notificazione;
- Viste le seguenti sentenze della giurisprudenza di merito con le quali sono state annullate le ordinanze ingiunzioni relative alla mancata vaccinazione dei minori:  
Sentenza del Pretore di Brescia del 29 marzo 1999 contro AUSL di Leno;  
Sentenza Giudice di Pace di Pesaro del 29.12.2000 contro comune di Montelabbate;
- Visto il verbale di audizione del 13 settembre 2002 dal quale emerge che i presunti trasgressori hanno sottoposto il proprio figlio al primo ciclo di vaccinazioni e si sono rifiutati di proseguire le terapie a causa dei disturbi manifestati dal bambino; patologie che, a loro dire, erano imputabili ai vaccini somministrati;
- Ritenuto, sulla scorta delle suesposte decisioni dei giudici di merito, in assenza di giurisprudenza della suprema Corte, di uniformarsi agli orientamenti ermeneutici che accolgono le tesi difensive dei genitori di minori non sottoposti a vaccinazione per motivi attinenti al potenziale pericolo rappresentato dai vaccini;
- Considerato che nella fattispecie in esame si configura l'esimente dello stato di necessità (seppur putativo) prevista dall'art. 4 della legge 689/81 in quanto risulta evidente la volontà dei presunti trasgressori di sottoporre il figlio alle prescritte vaccinazioni, quest'ultimi infatti si sono sottratti, successivamente, a tale obbligo solo dopo il manifestarsi di patologie, a loro dire, imputabili ai vaccini;
- Ritenuto che dagli atti risulta sussistente una evidente causa di giustificazione che esclude l'elemento soggettivo (colpa) della violazione e conseguentemente la responsabilità dell'autore della condotta;
- Visti gli artt. 18 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320;
- Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 70, 6° comma del D.Lgs. 165/2001;

## ORDINA

Per i motivi in premessa, l'archiviazione dei verbali n. [redacted] del 08.02.2002 della AUSL n. 1 di Pesaro Dipartimento Prevenzione S.I.S.P. a carico dei coniugi [redacted] Paolo e Carmen [redacted] [redacted]

Copia della presente dovrà essere notificata ai sedicenti trasgressori e comunicata ai sensi dell'art. 18 della legge 24.11.1981 n.689 all'organo accertatore.

25.07.2002

Dalla residenza municipale, il \_\_\_\_\_



Il Responsabile del servizio Servizi Sociali  
(Piatti D.ssa Barbara)

*[Handwritten signature]*